



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2022

Oggi **7 novembre 2023** ad ore **9.35** innanzi al dott. Caterina Trentini, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv.

Per *Controparte_1* l'avv. , presente anche per *CP_2*
[...] e *CP_3* che si oppone all'istanza di compensazione delle spese nel caso di
soccombenza della controparte in quanto la domanda non è stata rinunciata nonostante le proprie
produzioni

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e le parti precisano le conclusioni come da fogli di pc
già depositati

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice
dott. Caterina Trentini



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

Parte_1 C.F. **P.IVA_1** , con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. (**C.F._1**) VIA ,
, elettivamente domiciliata in VIA , presso il predetto
difensore

ATTORE/I

contro

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_2**), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. (**C.F._2**) VIA ,
elettivamente domiciliata in VIA , presso il
predetto difensore

CONVENUTO/I

Controparte_2 (C.F. **P.IVA_3**), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. (**C.F._2**) VIA ,
, elettivamente domiciliato in VIA , presso il
predetto difensore

CP_3 (C.F. **P.IVA_4**), con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. (**C.F._2**) VIA ,
, elettivamente domiciliato in , presso il
predetto difensore

INTERVENUTE

OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.)

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 si oppone al precetto notificatole il 07.04.2022 da CP_1 (che ivi si qualifica cessionaria di Controparte_3 in forza di contratto del 12 dicembre 2020 di cessione di crediti pro-soluto in forza del quale ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario-D.lgs. 385/93 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 - la Controparte_1 è divenuta titolare di taluni crediti vantati dal Controparte_3 [...] CP_4 e CP_5 derivanti da contratti di locazione finanziaria, identificati nell'ambito della cessione in apposite liste conservate presso lo Studio del notaio Persona_1 di Milano come meglio indicato nella GU parte seconda n. 148 del 19/12/2020)

in forza dei titoli esecutivi costituiti dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 11.02.2020 e dalla sentenza n. /2021 della Corte d'Appello di Milano, entrambi portanti la condanna dell'opponente al pagamento in favore del CP_3 di spese legali e emesse a seguito di un contenzioso relativo a un contratto di leasing,

lamentando, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615 c.p.c. il difetto di legittimazione attiva del creditore precettante, che non avrebbe dato prova della successione nei diritti del CP_3, mentre *"l'unico soggetto competente a ricevere le somme ingiunte in sentenza pare essere semmai la società Controparte_2, che si è resa cessionaria del bene condotto in locazione finanziaria dall'opponente.*

Parte opposta si è costituita, unitamente alle intervenute volontarie Controparte_2 CP_3 [...] per dare conto del fatto che tra le parti si è articolata la seguente operazione:

- CP_2 ha acquistato dal CP_3 i beni *"oggetto dei contratti di locazione finanziaria da cui derivano i Crediti"*, mentre
- CP_1 si è resa cessionaria dei crediti stessi, ivi compresi quelli derivanti da spese legali maturate nella riscossione dei crediti.

Ora, il secondo e il quarto comma dell'art. 58 TUB, richiamati dall'art. 4 della legge sulla cartolarizzazione (L. n. 130/1999), recitano:

"La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Org_1 può stabilire forme integrative di pubblicità...."

Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile."

E, benché in giurisprudenza si affermi ricorrentemente che *"in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31118)¹"* (Cass. 15884/2019),

¹ "Alla stregua del suddetto principio di diritto, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non era affatto

deve sottolinearsi come:

1) ciò valga unicamente là dove gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ossia in tutti i casi in cui il perimetro della cessione risulti determinato utilizzando criteri chiari e oggettivi in presenza dei quali il credito non può che rientrarvi, senza necessità di verificarne la ricomprensione facendo riferimento ad elenchi ecc.

Nell'avviso in oggetto si legge:

La società ' SPV S.r.l. (" SPV" o la "Cessionaria"), con sede legale in Via , (TV), Italia, comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 12 dicembre 2020 ha acquistato pro soluto da S.p.A., un intermediario

necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze.”

Ancora: “L'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto,

a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale,

b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ.,

c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario,

d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario,

e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e

f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Org_1 , la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per «rapporti giuridici individuabili in blocco» devono intendersi «i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo», chiarendo che lo stesso «può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti» (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999).

La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201).

Alla stregua della predetta disciplina, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dall' Controparte_6 all' Org_2 non autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità, come si è detto, non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze.” (Cass. 31188/2017, conforme Cass. 17110/2019)

...

("Alba"), Banco , una banca costituita ed operante con la forma giuridica di societa' per azioni, con sede legale in Piazza , Italia, codice fiscale e partita IVA n. , numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico Bancario con il numero 8065, capogruppo del Gruppo Bancario Banco I ("Banco I") e S.p.A., una societa' costituita ed unitamente a e BPM, i "Cedenti"), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, sorti nel periodo compreso tra il 1999 e il 2019, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) vantati da , Banco e Release e derivanti da contratti di leasing (i "Crediti").

...

Ai sensi dell'art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Crediti ceduti sono specificatamente individuati in apposite liste in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dal relativo Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tali liste sono (x) depositate presso il Notaio , avente sede in Milano,

...

condivisa tra e Banco , e (y) pubblicate, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sui seguenti siti internet: www. .eu; www. .it; www. .it.

Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei Crediti, nonche' la conferma dell'avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, resteranno a disposizione dei relativi debitori ceduti fino all'estinzione di ciascun Credito ceduto.

Ora, se questo è il tenore dell'avviso pubblicato in GU, nella fattispecie si può ritenere che *“gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”*.

2) ciò valga unicamente a *dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario* ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., ma la pubblicità in Gazzetta

presuppone che una cessione sia intervenuta: “la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” (Cass. 5617/2020²)

² “non può essere condivisa ... la tesi del ricorrente di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco; né comunque di estendere a tale segno, od omologare, la funzione «sostitutiva» che, in punto di cessione del credito, la norma dell'art. 58 comma 4 dà alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

In realtà, la disposizione dell'art. 58 comma 4 TUB possiede una funzione diversa e di portata ben più modesta.

Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente

...

La sostituzione apportata dalla norma speciale del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente; e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264 comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» (sul tema si veda, altresì, la disposizione dell'art. 1248 cod. civ.).

In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548).

Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esista.

Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto; non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa ...

D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2 TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene cioè a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione - l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi.

In questa prospettiva (dell'enunciazione minima di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere.

È per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).

Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e prudente gestione» di cui all'art. 5 TUB.

Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato - con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.

Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del

“La norma di cui all’art. 58 TUB “ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell’essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell’oggetto della cessione.” (Cass. 4116/2016, conforme Cass. 24798/2020)

Tuttavia la prova dell’esistenza di una cessione, della quale la pubblicazione in Gazzetta costituisce un indice significativo, e, soprattutto, la prova che quello in oggetto rientri nel perimetro della cessione stessa può essere fornita in qualunque modo, non rinvenendosi norme che ne impongano la prova unicamente mediante produzione dell’integrale contratto di cessione, il cui estratto è contenuto in Gazzetta.

Nel caso specifico:

- parte opposta è in possesso del titolo esecutivo munito di formula esecutiva, titolo esecutivo che ai sensi dell’art. 1262 c.c. *“il cedente deve consegnare al cessionario”*.
- la società cessionaria ha prodotto dichiarazione della stessa banca cedente che dà atto che quelli in oggetto rientrano tra i crediti oggetto di cessione:

Milano il 02/12/2022

OGGETTO: BANCO SPA / SRL
Contratto di leasing nr. (immobile di -)
Contratto di leasing nr. (immobili di)

Si dichiara che con il contratto di cessione di crediti pro soluto in data 12 dicembre 2020, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 e 7.1 della legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario- D.lgs. 385/93 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, sono state cedute alla soc. spv tutte le ragioni di credito vantate dal > BPM verso la società srl relativamente ai due contratti di leasing in oggetto, per sorte, interessi di mora e spese legali sia già comprese in sentenze/provvedimenti già emessi sia quelle maturande in corso di giudizio al momento della cessione e non ancora liquidate. Si precisa inoltre che alla soc. srl sono stati ceduti esclusivamente i diritti di proprietà sui beni immobili di cui ai contratti di leasing in oggetto e che, come detto, tutte le taglie di credito per spese legali - anche quelle relative a giudizi per il rientro nel possesso degli immobili - sono state cedute alla soc. spv.

- la società cedente stessa, unitamente a quella che l’opponente ritiene la titolare del credito sono intervenute spontaneamente per confermare la circostanza.

Come ritenuto anche dalla Suprema Corte, infatti “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”. (Cass. 10200/2021)

Infatti “il debitore ceduto - a cui, dato il carattere astratto del negozio di cessione, sono indifferenti vizi inerenti al rapporto causale sottostante - non può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio.” (Cass. 28093/2021)

merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).” (Cass. 5617/2020)

“sin dal 1° grado l'appellata ha prodotto una dichiarazione sottoscritta dalla cedente che afferma che il credito nascente dal c/c ipotecario n. _____ è stato da lei ceduto ad Pt_2 .

L'affermazione dell'appellante secondo la quale la dichiarazione del debitore originario è priva di valore in quanto “dichiarazione di parte” è infondata: all'opposto, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad Pt_2 non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria.” (Corte App. Milano sentenza 220/2023)

Pertanto l'opposizione spiegata non merita accoglimento.

Né può accogliersi l'istanza di compensazione delle spese di lite *“in virtù degli interventi in causa e della collegata documentazione prodotta in corso del giudizio”* atteso che ben avrebbe parte opponente potuto chiedere chiarimenti alla controparte anche in via stragiudiziale prima di introdurre il presente giudizio e comunque anche in sede di pc non ha rinunciato alla domanda.

Le spese seguono pertanto la soccombenza tra le parti principali e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione, mentre nulla può disporsi in relazione alle società che sono intervenute senza avere un interesse giuridicamente rilevante.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta;

- condanna Parte_1 a rimborsare a Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 2.900,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa, nulla sulle spese in relazione alle altre parti.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 7 novembre 2023

Il Giudice
dott. Caterina Trentini